



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 812239

Ordinanza N° 120 del 14.09.2011

**IL SINDACO**

- Visto il verbale di operazioni compiute prot. PM del 26/08/2011-RdS n. 585/2011(CN/CN), Protocollo Generale n. 32152 del 29/08/2011, redatto da personale di vigilanza in forza al Comando Polizia Municipale di Capaccio e relativo al verbale di sopralluogo di carattere igienico sanitario finalizzato alla repressione di reati ambientali, effettuato in data 23/07/2011 in Via Fornilli, 10 – Località Capaccio Scalo, su un lotto di terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 12, particelle nn. 1660-1663-1772-1775-1776-1778-1785-2321-2324-2346-2348, risultante di proprietà della Società “FLOWERS HOUSE SRL” con sede legale in Eboli (SA) alla Via Cornito n. 502 – Partita IVA 04599190651.
- Visto le risultanze del verbale di accertamento summenzionato, dal quale si rileva che l'area medesima, si presenta in uno stato di assoluto abbandono, incolta e invasa da vegetazione spontanea, rappresentando nel complesso, un serio pregiudizio per la salute delle persone che ivi abitano e/o risiedono anche saltuariamente nella zona, oltre a rappresentare un notevole degrado ambientale del luogo;
- Considerato che tale area, unitamente ai diversi andamenti stagionali, costituisce habitat ideale per la proliferazione di roditori, insetti, ratti, serpenti ed altri infestanti, favorendone la rapida diffusione;
- Visto che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno dei centri abitati, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc...) delle acque meteoriche e di esondazione al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;
- Visto il vigente Regolamento Comunale “Servizio Integrato Gestione Rifiuti”, in particolare, l'art. 26, che obbliga i proprietari di terreni incolti alla pulizia degli stessi, da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
- Visto l'art. 7 comma 7 – Sez. II, del Regolamento di Polizia Urbana, che obbliga i proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno il diritto reale di godimento sui terreni, specie se non recintati, che sono ubicati in un agglomerato urbano, nelle vicinanze di fabbricati, a fronte di strade o adiacenti ad aree pubbliche, devono assicurare una idonea condizione igienico sanitaria e di decoro urbano degli stessi, evitando di lasciarli incolti ed infesti da vegetazione spontanea;

Accertato che l'Amministratore Unico della Società “FLOWERS HOUSE SRL” con sede legale in Eboli (SA) alla Via Cornito n. 502, risulta essere il Sig. MARRA Antonio nato a Capaccio (SA) il 19/11/1966 – Codice Fiscale MRR NTN66S19 B644L, con domicilio legale presso la stessa società “FLOWERS HOUSE SRL”.

Visto gli artt. 50 e 54 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgvo nr. 267 del 18/08/2000;

Visto il D.Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006.

Visto le leggi sanitarie vigenti in materia.

Visto l'art. 26 del Regolamento Comunale "Servizio integrato Gestione Rifiuti", approvato con Delibera di C.C. n. 102 del 25/10/06.

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Considerato che la situazione emersa dalle indagini, rappresenta pericolo igienico sanitario;

Ritenuto, di dover adottare ai sensi delle leggi sanitarie vigenti in materia gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Salva ed impregiudicata l'azione penale di cui all'art. 58 comma 4 del D.Lgvo 152/99, così come modificato dal D.Lgvo 258/00;

### **ORDINA**

Per le motivazioni e relativamente al rapporto di violazione di cui in premessa, fatto salvo l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 comma 7 del Regolamento di Polizia Urbana, al Sig. MARRA Antonio nato a Capaccio (SA) il 19/11/1966 – Codice Fiscale MRR NTN66S19 B644L in qualità di Amministratore Unico della Società "FLOWERS HOUSE SRL" con sede legale in Eboli (SA) alla Via Cornito n. 502 – Partita IVA 04599190651:

1. Di provvedere a proprie spese e cura, entro il termine perentorio di **giorni 10 (dieci)** dalla notifica della presente, ad eseguire a proprie cure e spese, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale dell'area in questione, mediante la eliminazione delle erbacce e delle sterpaglie, inclusa la rimozione e avvio a smaltimento e/o recupero presso centro autorizzato ai sensi e secondo il procedimento di cui al D.Lgvo 3 aprile 2006 n. 152, dei materiali classificati come rifiuti urbani e speciali, eventualmente presenti nel lotto di terreno in argomento;
2. Di comunicare al Comune di Capaccio – Comando Polizia Municipale, l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

### **CON DIFFIDA**

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute ai sensi dell'art. 192, comma 3), nonché all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui al D.Lgvo 03 aprile 2006 n. 152 e del regolamento comunale "Servizio integrato Gestione Rifiuti", approvato con Delibera di C.C. n. 102 del 25/10/06.

Che il presente provvedimento sia notificato e/o inviato:

1. Al Sig. MARRA Antonio nato a Capaccio (SA) il 19/11/1966 – Codice Fiscale MRR NTN66S19 B644L in qualità di Amministratore Unico della Società "FLOWERS HOUSE SRL" con sede legale in Eboli (SA) alla Via Cornito n. 502 – Partita IVA 04599190651.
2. All'ASL Salerno - Distretto Sanitario Capaccio Paestum – Piazza Santini Capaccio Scalo.
3. Al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Foce Sele.
4. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo.
5. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.
6. All'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno.

### **COMUNICA**

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla Residenza Municipale *16.09.2011*

il Sindaco  
Pasquale Marino